

COMUNE DI FERRAZZANO PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Regolamento erogazione incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate

• Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145



Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate Tributarie e Servizio Economico Finanziari – Servizio Tributi, diretti o trasversali.

Art. 2 Costituzione del fondo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 Destinazione del fondo

Il Fondo è così ripartito:

- a) Fondo destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente con il limite massimo del 15% del trattamento tabellare lordo annuo individuale
- b) Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate Tributarie e Servizio Economico Finanziari Servizio Tributi da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino per le somme confluite nel fondo ed in eccedenza del limite complessivo di cui al punto a). L'ammontare e la destinazione di tale fondo verranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione in base alle effettive necessità.

Art. 4 Trattamento accessorio e criteri di ripartizione

Le risorse confluite nel Fondo e destinate al trattamento accessorio di cui al punto a) dell'art. 3 sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate Tributarie e Servizio Economico Finanziari – Servizio Tributi previsti nel Piano delle Performance.

La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incarichi di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di risultato.

Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate in base a quanto individuato in sede di contrattazione decentrata e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano delle performance.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.